



SENTENZA N. 382/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al **n. 73247/PC** del registro di segreteria, depositato in data 25/5/2021 da **(omissis)**, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Carmine Minieri (PEC: carmine.minieri@legalmail.it) con studio in Nola (NA) al Corso T. Vitale n. 46, il quale lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso, CONTRO Ministero della Giustizia (Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del Personale e delle Risorse) AVVERSO il decreto n. 01867/2020 di mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "Ipertensione arteriosa non bene controllata farmacologicamente";

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Assenti le parti alla pubblica udienza del 3 luglio 2024;

RITENUTO IN FATTO

Con il ricorso (omissis), Ispettore sostituto commissario in servizio presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, ha chiesto che venga accertata la dipendenza da causa di servizio, ai fini dell'equo indennizzo e quale presupposto del diritto alla pensione privilegiata ai sensi dell'art. 12 DPR 461/2001, dell'infermità "Ipertensione arteriosa non bene controllata farmacologicamente" da lui sofferta,

stante il diniego ricevuto in merito in sede amministrativa, con provvedimento di cui il ricorrente lamenta l'illegittimità in quanto -secondo l'assunto difensivo- lo stesso -conforme al parere espresso nell'adunanza n. 2028 del 1/10/2019 dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio- sarebbe basato su di una insufficiente valutazione dell'incidenza delle caratteristiche del servizio prestato dal (OMISSIS) nel Corpo di Polizia Penitenziaria, ritenuto dal medesimo ricorrente, fonte di rilevante disagio fisico e psico-emotivo.

Con ordinanza a verbale del 6/3/2024, considerata la mancata costituzione della parte convenuta, si è onerata parte ricorrente al deposito della notifica del DFU e del ricorso entro 10 gg. dalla medesima udienza, rinviando la trattazione del giudizio all'odierna data.

Tale adempimento non è stato ad oggi eseguito, né vi è costituzione in giudizio delle Amministrazioni convenute.

Il giudizio è quindi passato in decisione e il dispositivo è stato pubblicato in data odierna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La questione oggetto di causa è rappresentata dall'accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ai fini dell'equo indennizzo e quale presupposto del diritto alla pensione privilegiata ai sensi dell'art. 12 DPR 461/2001, dell'infermità "Ipertensione arteriosa non bene controllata farmacologicamente".

La questione in parola, tuttavia, è insuscettibile di esame nel merito, in quanto non risulta depositata, ai sensi dell'art. 155 C.G.C., presso la Segreteria della Sezione, o comunque trasmessa per via telematica, la prova dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, sebbene quest'ultimo sia

stato regolarmente notificato in data 13/6/2023 e sebbene risulti regolarmente comunicata a parte ricorrente anche l'ordinanza a verbale del 6/3/2024 citata in premessa; con la conseguenza che non risulta esservi regolare instaurazione del contraddittorio, configurandosi così, secondo il più accreditato orientamento giurisprudenziale cui si intende dare in questa sede continuità, un'ipotesi di improcedibilità del ricorso (Sez. giur Campania sent. 24.6.2019 n. 242, sent. 17.1.2020 n. 26, sent.10.2.2022 n. 142; Sezione giur. Veneto sent. 23.2.2018 n. 27, sent. 7.3.2022 n. 48; Sez. giur. Puglia sent. 29.5.2019 n. 366, 29.1.2020 n. 89; Sez. giur. Abruzzo sent. 26.7.2018 n. 92).

Pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile.

Nulla per le spese in assenza di attività difensiva di controparte.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, DICHIARA il ricorso improcedibile.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 3 luglio 2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO

(Rossella Cassaneti)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 08.07.2024

Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)

